



COMUNE DI LASCARI

Città Metropolitana di Palermo
P.zza A. Moro n°6 – c.a.p. 90010
CF: 00549740827
tel. 0921/427172 – fax: 0921/427216

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale

n. 54

del 29.12.2021

OGGETTO:

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 N. 175 e s.m.i. al 31.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
 - ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...),

tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una **ricognizione straordinaria** di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Lascari con propria deliberazione adottata dal Consiglio Comunale **n. 38 del 29/09/2017**, cui si rimanda in ordine alle considerazioni ivi espresse, ha deliberato in merito;

CONSIDERATO che l’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro **il 31 dicembre di ogni anno** e sono trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all’art. 4, co. 7, D.Lgs. n.

175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale comunale e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs.n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei Conti prescrive: " *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.*"

RILEVATO inoltre che la Corte dei conti dispone: "... *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di*

effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."

DATO ATTO che le medesime prescrizioni sopra riportate valgono anche per l'adozione della delibera di revisione ordinaria ex art. 20 del citato D.Lgs. 175/2016;

VISTA la delibera di revisione ordinaria al 31.12.2020 n. 42 del 29.12.2020 con la quale è stato disposto, per le ragioni ivi illustrate, il mantenimento delle partecipazioni possedute;

ACCERTATO che alla data del **31.12.2020**, il Comune deteneva partecipazioni nelle seguenti Società:

- **ECOLOGIA E AMBIENTE s.p.a.** in liquidazione svolgente attività di gestione integrata dei rifiuti ;
 - **"SOCIETA'PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI Palermo-provincia est- (SRR)"**titolare delle attività di cui agli artt.200,202 e 203 del D.Lgs. n. 3.4.2006 n.152 e s.m.i.,come previsto dall'art.8 della L.R. n.9/2010 e con le modalità di cui all'art.15 della medesima Legge;
 - **SOSVIMA s.p.a.**, società di promozione di sviluppo locali;
 - **A.M.A.P. s.p.a.** società per la gestione del servizio idrico integrato;
 - Per completezza, si precisa che il Comune di Lascari ha partecipazioni, non oggetto del presente Piano in quanto trattasi di enti costituiti in forma di consorzio ai sensi degli artt. 2602 e ss. c.c. o di ente pubblico non economico (di conseguenza non rientrano nella fattispecie di cui all'art. 1 del D. Lgs. 175/2016):
 - **GAC – Gruppo Azione Costiera Termini Imerese Golfo di Termini Imerese** società consortile a responsabilità limitata c.f.: 06187580821;
 - **GAL Gruppo Di Azione Locale Isc Madoniesocietà** consortile a responsabilità limitata c.f.: 91006220825;
- ed inoltre,
- **A.T.I. (Assemblea Territoriale Idrica) Palermo** ente pubblico non economico è istituita ai sensi dell'art.3, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n.19, e del Decreto dell'Assessore regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità n. 75 del 29 gennaio 2016;

società, nella quale si leggeva che la società"è ancora impegnata nell'ultimazione delle iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali discendenti dall'attivazione dei seguenti strumenti di programmazione negoziata: 1) patto territoriale delle Madonie delibera Cipe del 21.03.1997; 2) patto territoriale per l'agricoltura delle Madonie; 3) rimodulazione economie provenienti dalla delibera Cipe del 21.03.1997; 4) APQ sviluppo locale; **B)** delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 dello Statuto della Società che perimetrano l'oggetto sociale; **C)** dell'incontrovertibile dato di fatto costituito dall'attività effettivamente svolta dalla Società la cui missione principale è sempre stata quella di favorire lo sviluppo locale. **D)** dell'ulteriore considerazione che la società è attualmente impegnata nello svolgimento delle attività successive all'avvenuto finanziamento (con DPCM 25.05.2016 e delibera CIPE del 03.03.2017) dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane (si vedano in tal senso le note di SO.SVI.MA Spa prott.4884 del 02.12.2016, 5255 del 27.12.2016, 1099 del 08.03.2017 e 4826 del 20.09.2017);

Detti progetti, comunque, testimoniano dell'attività effettivamente svolta dalla società, sebbene a stretto rigore non paiano rientrare nella clausola di salvaguardia di cui all'art.26 comma7) del d.lgs.175/2016 che, configurando un'eccezione rispetto alla regola generale della dismettibilità delle partecipazioni che rientrano nelle ipotesi dell'art.20 comma1) del dlgs 175/2016, non è suscettibile di estensione analogica ai sensi dell'art.14 delle *disposizioni* preliminari al codice civile (in altri termini, la clausola di salvaguardia non è applicabile al di fuori dei progetti finanziati con la delibera Cipe del 21.03.1997). Nel 2018, inoltre, la società SOSVIMA ha modificato modello di amministrazione passando ad un sistema di Amministratore Unico, e, di conseguenza, il numero di amministratori è, ormai, inferiore al numero dei dipendenti, rispettando il requisito di cui all'art. 20 comma 1) lettera b) del dlgs 175/2016 (TUPS). Nel 2020 la società ha altresì raggiunto il fatturato medio del triennio 2018/2020, pari ad € 1.164.607,66, rispettando il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d)

VALUTATE, pertanto, la tipologie e le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO, altresì, del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che l'esito *della ricognizione ordinaria* comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

RILEVATO che il Dipartimento del Tesoro di concerto con la Corte dei Conti, con nota in data 21 novembre 2018 ha pubblicato le Linee Guida con cui ha fornito a tutte le Amministrazioni interessate indicazioni per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.175/16;

VISTA la deliberazione n. 6 del 31 luglio 2019 con la quale la Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta ha messo in evidenza quanto era stato sottoscritto, in data 25 maggio 2016, nel "Protocollo di intesa per l'acquisizione unitaria dei dati anagrafici e contabili relativi agli organismi partecipati e successivo invio ai sistemi conoscitivi della Corte dei Conti", tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei Conti, adottate, in data 21 novembre 2018, specifiche: "Linee guida Dipartimento del tesoro – Corte dei conti", art. 20 d.lgs n. 175/2016. Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 dl 90/2014.

Nella medesima deliberazione la Sezione valdostana chiarisce quali sono i nuovi modelli d'allegare e precisamente:

DATO ATTO delle seguenti considerazioni:

- **La S.R.R.Palermo-provincia est**, società consortile per azioni, ,così come previsto dall'art.8 della l.r.n.9/2010 ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3-aprile2006, n.152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo15 della l.r.08/04/10 n.9, quindi, società che le norme in materia di ciclo dei rifiuti, a livello nazionale e regionale, considerano obbligatori e a livello di ambito territoriale ottimale;
- **La società ECOLOGIA E AMBIENTE s.p.a** è stata posta in stato di liquidazione. Il percorso normativo ed amministrativo è prescritto dalla L.R..9/2010 che ha previsto l'istituzione di un nuovo soggetto giuridico avente competenza nella gestione integrata dei rifiuti a livello territoriale di ciascun ATO denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO Palermo Est (SRR)". Il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è svolto nell'ambito dell'ARO costituita fra i comuni di Lascari e Campofelice di Roccella, che, a seguito dell'espletamento di gara, hanno affidato il servizio a impresa esterna. Nessuna valutazione è possibile effettuare in ordine all'alienazione/razionalizzazione della partecipata rimanendo in attesa della conclusione della procedura di liquidazione;
- **AMAP s.p.a.** nel 2015 è subentrata alla fallita APS nella gestione del servizio idrico integrato di 35 comuni già facenti parte dell'ATO 1 Palermo la partecipazione in AMAP spa è stata acquistata ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 co. 11 della L.R. 4/2015 e non può essere oggetto di alienazione né di misure di razionalizzazione, rientrando nella categoria di cui all'art. 4, commi 1 e 2 lettera a) e all'art.5, commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016.Come segnalato dalla stessa società, con nota introitata del 12.09.2017, a) la partecipazione societaria in Amap S.p.A., acquisita nell'anno 2016 ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 11 della L.R. n.19/2015, non è oggetto di alienazione e nemmeno delle misure di cui all'art.20, commi 1 e 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 26 giugno n.100, rientrando la stessa nella categoria di cui all'art. 4, commi 1 e 2 lettera a) del citato Decreto Legislativo; b) L'esclusione di detta partecipazione dalle misure di cui sopra, è pure sancita dalla previsione di cui all'art.5, commi 1 e 2 del Decreto sopra citato in quanto la fattispecie in parola è stata attuata in forza di specifica previsione di Legge regionale di settore e per il perseguimento delle finalità istituzionali meglio precisate al citato art.4 e non ricade nemmeno in alcuna delle ipotesi previste all'art. 20, comma 2, del predetto D.Lgs. e s.m.i..”
- La partecipazione in **SOSVIMA spa**, nell'ambito della *revisione straordinaria di cui alla citata delibera di C.C. n. 38 del 29.09.2017*, cui formalmente si rimanda, è stata mantenuta all'esito di una valutazione operata dal Consiglio Comunale. Ed invero, il Consiglio era stato messo nella condizione di valutare al meglio le due opzioni possibili, ossia quella di restare in SOSVIMA, pienamente legittimata dalla clausola di salvaguardia di cui all'art.26 comma 7 del DLgs175/2016 ovvero di uscire dalla detta compagine societaria, in considerazione del fatto che la partecipata non rispettava né il limite di cui all'art. 20 comma1) lettera b) del dlgs175/2016, avendo un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, né il limite di cui all'art.20 comma1) lettera d) del ripetuto dlgs175/2016,atteso che il fatturato medio dichiarato del triennio precedente rimaneva inferiore a 500.000 euro. D'altro canto, si dava atto al Consiglio,che la clausola di salvaguardia di cui all'art.26 comma7) del dlgs 175/2016,come sopra esposta, pareva potersi applicare alla partecipazione del Comune di Lascari in considerazione A) di quanto attestato con nota prot.4705del15.09.2017(acclarata al protocollo dell'ente in pari data con il numero 8188) e confermato dopo con nota prot. n. 7174 del 22.12.2020 del Presidente della

- a) il modello da allegare agli atti deliberativi degli Enti locali e da inviare è quello “standard” predisposto dalla Sezione delle autonomie, al fine di agevolare la rispettiva attività di controllo;
- b) il singolo Ente dovrebbe, quindi, dapprima compilare il modello e successivamente le schede contenute nell’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del tesoro. Le modalità di calcolo del fatturato conseguito dalle società partecipate nell’ultimo triennio, sono definite con deliberazione 28 marzo 2017, n. 54, con la quale la Corte dei Conti Emilia Romagna ha precisato che, specie in relazione all’art. 2425 del codice civile, il termine fatturato, utilizzato dal legislatore, è da intendersi quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell’esercizio, integrati da altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche.

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante dagli allegati A) e B) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PROPONE

DI CONSIDERARE le premesse parte integrante dell’atto;

DI APPROVARE la ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui il Comune di Lascari detiene partecipazioni come disposto dall’art. 20 del D.Lgs 175/2016 come modificato dal d.lgs. 100/2017 e analiticamente dettagliata negli allegati A) e B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione rispetto a quanto statuito in sede di *revisione ordinaria* di cui alla citata deliberazione di *C.C. n.42 del 29/12/2020*;

DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell’ente in materia di società partecipate;


DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui agli Allegati A) e B);

DI TRASMETTERE copia della presente alla Corte dei Conti per quanto di competenza;

DI COMUNICARE l’esito della revisione di cui alla presente deliberazione alla Struttura di monitoraggio secondo le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, tramite l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>;

DI DICHIARARE, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Sindaco
Franco Schittino


Il Responsabile dell’Area
Affari Generali - Personale
C. Santacolomba




COMUNE DI LASCARI

Città Metropolitana di Palermo
P.zza A. Moro n°6 – c.a.p. 90010
tel. 0921/427172 – fax: 0921/427216
CF: 00549740827

ALLEGATO “A” alla delibera di C.C. n. del

RELAZIONE SULLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE, AI SENSI DELL’ART. 20 COMMA 3, POSSEDUTE DALL’ENTE ALLA DATA DEL 31.12.2018.

Con delibera di C.C. n. 38 del 29.09.2017 è stato approvato il piano di **revisione straordinaria delle partecipate** ex art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e con delibera di C.C. n. 34 del 31.12.2018, n. 33 del 30.12.2019 e n. 42 del 29.12.2020 è stato approvato il piano di **revisione ordinario delle partecipate**, con le seguenti risultanze:

1. **ECOLOGIA E AMBIENTE spa IN LIQUIDAZIONE** - misura di razionalizzazione: partecipazione obbligatoria per legge, la partecipata è in stato di liquidazione;
2. **S.R.R. SOCIETA’ PER LA REGOLAMENTAZIONE RIFIUTI PALERMO PROVINCIA EST** - misura di razionalizzazione: partecipazione obbligatoria per legge;
3. **SOSVIMA spa** misura di partecipazione: mantenimento. Sussistenza dei requisiti di cui all’art. 26 co. 7 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. (TUSP). Coerenza con le finalità dell’Amministrazione
4. **AMAP spa** – mantenimento. Partecipazione obbligatoria ex lege.

I dati relativi alle partecipazioni oggetto della **ricognizione ordinaria al 31/12/2019**, sono stati inoltrati alla Struttura di monitoraggio secondo le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>;

Si procede, pertanto, alla valutazione delle eventuali misure di razionalizzazione, e alla verifica di quali società rientrano pienamente nel quadro normativo di cui al D.lgs. 175/2016 e quali, invece, debbono essere oggetto di dismissione.

1. **ECOLOGIA E AMBIENTE spa IN LIQUIDAZIONE** - Esito della ricognizione: **mantenimento**. Partecipazione obbligatoria per legge; l’Ente è in stato di liquidazione..
2. **S.R.R. SOCIETA’ PER LA REGOLAMENTAZIONE RIFIUTI PALERMO PALERMO PROVINCIA EST** - Esito della ricognizione: **mantenimento**. Ente istituito per volontà del legislatore regionale (L.R. 9/2010) e, pertanto, obbligatoria *ex lege*
3. **SOSVIMA spa** Esito della ricognizione: **mantenimento**. Sussistenza dei presupposti di cui all’art. 26 co. 7 T.U.S.P. La partecipata non rispettava né il limite di cui all’art. 20 comma 1 lettera b) del dlgs 175/2016, avendo un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, né il limite di cui di cui all’art. 20 comma 1 lettera d) del ripetuto dlgs 175/2016, atteso che il fatturato medio dichiarato (che risulta pari ad euro

110.411,33) del triennio precedente rimane inferiore a 500.000 euro. D'altro canto, si dava atto al Consiglio, che la clausola di salvaguardia di cui all'art. 26 comma 7 del dlgs 175/2016, come sopra esposta, pareva potersi applicare alla partecipazione del Comune di Lascari in considerazione **A)** di quanto attestato con nota prot. 4705 del 15.09.2017 (acclarata al protocollo dell'ente in pari data con il numero 8188) dall'allora Presidente della società, nella quale si leggeva che la società "è ancora impegnata nell'ultimazione delle iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali discendenti dall'attivazione dei seguenti strumenti di programmazione negoziata: 1) patto territoriale delle Madonie delibera Cipe del 21.03.1997; 2) patto territoriale per l'agricoltura delle Madonie; 3) rimodulazione economie provenienti dalla delibera Cipe del 21.03.1997; 4) APQ sviluppo locale; **B)** delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del Statuto della Società che perimetrano l'oggetto sociale; **C)** dell'incontrovertibile dato di fatto costituito dall'attività effettivamente svolta dalla Società la cui mission principale è sempre stata quella di favorire lo sviluppo locale. **D)** dell'ulteriore considerazione che la società è attualmente impegnata nello svolgimento delle attività successive all'avvenuto finanziamento (con DPCM 25.05.2016 e delibera CIPE del 03.03.2017) dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane (si vedano in tal senso le note di SO.SVI.MA Spa prott. 4884 del 02.12.2016, 5255 del 27.12.2016, 1099 del 08.03.2017 e 4826 del 20.09.2017); Detti progetti comunque testimoniano dell'attività effettivamente svolta dalla società, sebbene a stretto rigore non paiano rientrare nella clausola di salvaguardia di cui all'art. 26 comma 7 del d.lgs. 175/2016 che, configurando un'eccezione rispetto alla regola generale della dismettibilità delle partecipazioni che rientrano nelle ipotesi dell'art. 20 comma 1 del dlgs 175/2016, non è suscettibile di estensione analogica ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile (in altri termini, la clausola di salvaguardia non è applicabile al di fuori dei progetti finanziati con la delibera Cipe del 21.03.1997).

Nel 2018, inoltre, la società SOSVIMA ha modificato modello di amministrazione passando ad un sistema di Amministratore Unico, e, di conseguenza, il numero di amministratori è, ormai, inferiore al numero dei dipendenti, rispettando il requisito di cui all'art. 20 comma 1) lettera b) del dlgs 175/2016 (TUPS). Nel 2020 la società ha altresì raggiunto il fatturato medio del triennio 2018/2020, pari ad € 1.164.607,66, rispettando il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d)

4. AMAP spa. Esito della ricognizione: ***mantenimento***. AMAP s.p.a. nel 2015 è subentrata alla fallita APS nella gestione del servizio idrico integrato di 35 comuni già facenti parte dell'ATO 1 Palermo la partecipazione in AMAP spa è stata acquistata ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 co. 11 della L.R. 4/2015 e non può essere oggetto di alienazione né di misure di razionalizzazione, rientrando nella categoria di cui all'art. 4, commi 1 e 2 lettera a) e all'art.5, commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016. Come segnalato dalla stessa società, con nota introitata del 12.09.2017, a) la partecipazione societaria in Amap S.p.A., acquisita nell'anno 2016 ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 11 della L.R. n.19/2015, non è oggetto di alienazione e nemmeno delle misure di cui all'art.20, commi 1 e 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 26 giugno n.100, rientrando la stessa nella categoria di cui all'art. 4, commi 1 e 2 lettera a) del citato Decreto Legislativo; b) L'esclusione di detta partecipazione dalle misure di cui sopra, è pure sancita dalla previsione di cui all'art.5, commi 1 e 2 del Decreto sopra citato in quanto la fattispecie in parola è stata attuata in forza di specifica previsione di Legge regionale di settore e per il perseguimento delle finalità istituzionali meglio precisate al citato art.4 e non ricade nemmeno in alcuna delle ipotesi previste all'art. 20, comma 2, del predetto D.Lgs. e s.m.i."

Il Responsabile dell'Area Affari Generali – Personale

Carmela Santacolomba





SO.SVI.MA SpA

Sede Legale: Viale Risorgimento 13B Castellana Sicula (PA)

Tel 0921/563005 Sito Internet: www.sosvima.com E-mail sosvima@gmail.com; sosvima.agenzia@pec.it

Prot. N. 9797 del 22.12.2021

Spett.le Comune di Lascari

Oggetto: Attestazione compiti istituzionali ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.Lgs. 175/ 2016 per razionalizzazione periodica delle Società partecipate - Anno 2021

In riferimento a quanto in oggetto, con la presente si attesta quanto segue:

- Per quanto attiene allo svolgimento dei compiti istituzionali previsti dal D.M. 320/2000, la società è ancora impegnata nell'ultimazione delle iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali discendenti dall'attivazione dei seguenti strumenti di programmazione negoziata:
 1. Patto Territoriale delle Madonie, Delibera CIPE del 21/03/97;
 2. Patto Territoriale per l'Agricoltura delle Madonie;
 3. Rimodulazione economie provenienti dalla Delibera CIPE del 21/03/1997;
 4. APQ "Sviluppo Locale";

Cordiali saluti.

*L'Amministratore Unico
Alessandro Ficile*



Sede Legale : Viale Risorgimento 13/B. – 90020 Castellana Sicula (PA)

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Palermo al N° 202607 - P.IVA 04533490829

PARERI AI SENSI DELL'ART.53 L.142//90,
RECEPITA DALLA L.R. N° 48/91
ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da:

SERVIZIO/UFFICIO

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: **FAVOREVOLE**
Lascari, li



Il Responsabile dell'Area
Affari Generali - Personale
C. Santacolomba

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere:

Lascari, li

21/12/2021



Il Responsabile del Servizio Finanziario
C. Morici

favorevole

[Handwritten signature]

Da: comune@pec.lascari.gov.it
Inviato: martedì 21 dicembre 2021 23:14
A: comune@pec.comune.lascari.pa.it
Oggetto: Fwd: POSTA CERTIFICATA: Parere Ricognizione Partecipate
Allegati: POSTA CERTIFICATA: Parere Ricognizione Partecipate (163 KB)



COMUNE DI LASCARI

CITTA' METROPOLIANA DI PALERMO

VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE

N 28/2021



**PARERE SULLA PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE
RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX
ART 20 D.LGS 175/2016 S.M.I AL 31.12.2021**

L'ORGANO DI REVISIONE

Il revisore Unico

Dott.ssa Francesca Maria Cangemi

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE, AD OGGETTO:
"RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS
175/2016 E S.M.I. AL 31.12.2021"**

Il Revisore dei Conti Francesca Maria Cangemi, nominato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 25.11.2020, nell'esercizio della sua funzione di controllo e indirizzo, per come statuito dall'art 239, comma 1, D. Lgs 267/2000

Premesso che

In data 21 Dicembre c.a. è stato inoltrato a mezzo pec il fascicolo contenete la documentazione di cui alla proposta in oggetto così composto:

- a) Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale
- b) Allegato A alla proposta di deliberazione di consiglio Comunale

Visto

L'art 20, comma 3 del D.lgs. 19/8/2016 n 175 (Testo Unico in Materia di Società a Partecipazione Pubblica), integrato dal D.lgs. 16/6/2017, 100, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione o cessione

Atteso che

L'art 20 del D. Lgs 175/2016 statuisce che debbano essere alienate o oggetto delle misure ivi previste le partecipazioni per le quali si verifichi anche solo una di queste condizioni:

- Non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, in considerazione della possibilità di gestione diretta o della esternalizzazione dei servizi, nonché del rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- Non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art 4 del D. Lgs 175/2016;
- Non siano rispettate le altre condizioni di cui all'art 20 del D. lgs 175/2016

Preso atto che

Il comune di Lascari:

- Con deliberazione di C.C n 38 del 29.9.2017 ha approvato il Piano della Revisione Straordinaria delle Partecipate, ex art 24 del D.Lgs 175/2016;
- Con deliberazione di C.C. n 34 del 31.12.2018, n 33 del 30.12.2019 e n 42 del 29.12.2020 ha approvato il Piano di Revisione Ordinario delle Partecipate, rispettivamente per gli anni indicati nelle pertinenti deliberazioni di Consiglio

Constatato che

La revisione ordinaria effettuata per l'anno 2020 ha mostrato le seguenti risultanze:

DENOMINAZIONE	MISURA DI RAZIONALIZZAZIONE	STATO
ECOLOGIA E AMBIENTE SpA in liquidazione	MANTENIMENTO	Partecipazione obbligatoria per legge. In liquidazione
S.R.R. SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE RIFIUTI PALERMO PROVINCIA EST	MANTENIMENTO	Partecipazione obbligatoria per legge.

SOSVIMA SpA	MANTENIMENTO	Sussistenza dei requisiti ex art 26, comma 7 D.lgs. 175/2016 e smi. Coerenza con le finalità dell'Amministrazione
AMAP SPA	MANTENIMENTO	Partecipazione obbligatoria per legge.

Verificato che

- *Permangono nel corpo della proposta, come esplicitato nell'allegato a), le motivazioni sottese al mantenimento delle partecipate di cui alla deliberazione di C.C. n 42 del 29.12.2020*
- *Conseguentemente la revisione ordinaria per l'anno 2021 mostra le medesime risultanze dell'anno 2020, come esplicitate nella sovra indicata tabella*

Tutto ciò premesso, atteso, constatato e verificato, esprime

PARERE FAVOREVOLE

Alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: "Ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.lgs 175/2016 e s.m.i. al 31.12.2021"

Castelvetrano, 21 Dicembre 2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Il revisore Unico

Dott.ssa Francesca Maria Cangemi

